



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

“Giovanni Calò”

**Indirizzo: Amministrazione Finanze e Marketing
(Relazioni Internazionali per il Marketing – Sistemi Informativi Aziendali)**

Via Gorizia - 72021 Francavilla Fontana (BR) tel. 0831.852147 - fax 0831.852147

Indirizzo: Turismo - sede associata di Oria

Via Giacinto D’Oria 72024 Oria (BR) tel.. 0831.816484

c.m. BRID01000T -c.f. 80002150748 brtd01000t@pec.istruzione.itbrtd01000t@istruzione.it

REGOLAMENTO STUDENTI ESTERNI UDITORI

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 05.10.2022

Premessa

Art. 1 del R.D. n. 653/1925, tuttora in vigore : “Non si può ottenere la iscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori”.

Art. 192/1 del D.Lgs. 297/94: “Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”.

Il D.M. 5 del 08.02.2021, agli artt.4, 5 e 6, statuisce che:

Articolo 4

(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
4. Possono sostenere gli esami integrativi:

- a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
 6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
 7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
 8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/ esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
 9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
 10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:
 - a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
 11. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.
 12. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Articolo 5

(Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione)

1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. Possono sostenere gli esami di idoneità:
 - a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
 - b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
4. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
5. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Articolo 6

(Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni e prove d'esame)

1. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

2. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Dai riferimenti di cui sopra si evince che l'ordinamento scolastico non prevede gli "uditori", tuttavia il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento, per prevenire la dispersione scolastica ed anche delle priorità individuate a livello nazionale.

L'I.T.E.S. GIOVANNI CALO''' vuole fare un passo avanti nella direzione di una scuola più inclusiva, moderna e concreta, offrendo l'opportunità agli studenti che hanno rinunciato alle scelte precedentemente operate, di poter orientare in modo più maturo e attuale interessi, optando per quanto previsto da uno degli indirizzi di studio offerti dall'Istituto Tecnico Economico a livello nazionale e locale.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La Scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione in qualità di studenti uditori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa e che si siano ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e/o che abbiano abbandonato la frequenza, documentando tale condizione con opportuna certificazione.

Art. 2

L'iscrizione in qualità di studente uditore esclude gli studenti e le studentesse del primo biennio.

Art.3

All'atto dell'iscrizione viene fornita copia del regolamento di Istituto e del presente regolamento Studente Uditore.

CONDIZIONI E REQUISITI

Art. 4

L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione deliberata del Consiglio di Classe interessato. Il Dirigente Scolastico, acquisita la domanda e l'approvazione del Consiglio di classe, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo degli alunni e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

Art. 5

Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato il curriculum di studi dello/a studente/ssa uditore/uditrice, al fine di informare il Consiglio di classe. La famiglia dello studente uditore e/o lo studente maggiorenne uditore dovrà presentare il curriculum di studi.

Art. 6

L'uditore è tenuto a versare una quota pari al contributo di Istituto relativo all'anno scolastico in corso; è altresì obbligato a dotarsi di una personale polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato a studente regolare. Nel caso l'Istituzione scolastica possa estendere la polizza assicurativa allo studente uditore ne sarà data informazione alla famiglia che provvederà al dovuto versamento.

Art. 7

Allo studente uditore non è permesso partecipare alle uscite didattiche, viaggi d'istruzione e/o attività di ex alternanza scuola/lavoro.

ADEMPIMENTI

Art. 1

Il nome e il cognome dell'uditore compaiono su un registro cartaceo apposito e/o il registro elettronico, se prevedibile. Esclusivamente per ragioni di sicurezza, risultano annotati sul registro l'eventuale assenza dell'uditore, l'ingresso in ritardo o l'uscita anticipata; è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne facendone le veci, che abbia firmato la domanda di ammissione come studente Uditore Esterno.

Art. 2

Lo studente uditore assiste alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti; a sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazione delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti e della scuola.

Art. 3

L'uditore ha facoltà di presentare domanda per essere ammesso agli Esami integrativi/d'idoneità che si svolgono una volta l'anno in base al calendario deciso dal Collegio dei Docenti, tenuto conto della normativa vigente.

OBBLIGHI

Art. 1

L'uditore è tenuto a presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orarioscolastico.

Art. 2

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto, le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni, nonché ogni eventuale altra comunicazione interna all'Istituto.

Art. 3

In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.

Art.4

La famiglia dello studente uditore e/o lo studente uditore maggiorenne dovranno sottoscrivere l'accettazione del presente regolamento, nonché di quello d'Istituto, esonerando l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità rispetto a danni a se stesso, alle persone e/o alle strutture, tramite apposita dichiarazione.

Art.5

La famiglia dovrà sottoscrivere l'autodichiarazione allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

DISPOSIZIONI FINALI

La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni.

AUTODICHIARAZIONE

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)

I sottoscritti, signora (madre/tutrice)....., sig.(padre/tutore)
..... dello/a studente/ssa

richiedenti la frequenza del/la proprio/a figlio/a di codesta Istituzione scolastica in qualità di studente
uditore alla classe..... sez. nell.a.s. 202.../202...

dichiarano

1. di aver ritirato il proprio figlio dalla frequenza dell'Istituzione scolastica precedentemente frequentata con atto formale in data/...../..... (da allegare alla presente richiesta).
2. di accettare il Regolamento per studenti uditori
3. di accettare il Regolamento d'Istituto
4. di accettare lo Statuto delle studentesse e degli studenti
5. di sottoscrivere una propria polizza assicurativa prima della frequenza delle lezioni da consegnare agli Atti
6. di esonerare l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità rispetto a danni provocati a cose, a persone e/o alle strutture, assumendosi tutte le responsabilità.

Francavilla Fontana,/...../.....

I GENITORI/TUTORI

MADRE/TUTRICE

PADRE/TUTORE